

DETERMINAZIONE N. 22

Il giorno 5 febbraio 2018, presso la sede sociale, il sottoscritto dott. Alfonso Tono, nella propria qualità di Amministratore Unico dell'Arechi Multiservice SpA:

CONSIDERATO

- lo Statuto Societario con il quale al sottoscritto è stata conferita la responsabilità di Datore di Lavoro ai sensi del Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

ATTESO CHE

- il Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 18 del Dlgs 81/08, in base alle attribuzioni e competenze ad esso conferite, deve tra le altre cose, nominare il medico competente e vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- Il Datore di Lavoro, pertanto deve garantire la Sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del Dlgs 81/08 e presenza della figura del Medico Competente che assolva gli obblighi di cui all'art. 25 del citato DLgs.81/08;
- È venuto alla scadenza il contratto di fornitura del servizio di Sorveglianza Sanitaria e incarico di Medico Competente
- Il sottoscritto è stato investito dall'incarico di Datore di Lavoro a ridosso della scadenza naturale del Medico Competente incaricato, e, di fatto, non c'è stato il tempo materiale per imbastire qualsiasi programmazione e/o attività di concerto prevista dalla normativa vigente in materia;
- Che in questa fase, la nomina del medico competente è un'attività indifferibile, improcrastinabile, inderogabile, e allo scrivente, non esiste, allo stato attuale, altra possibilità se non di proseguire la nomina in essere;

PRESO ATTO

- Che il Consiglio di Stato, (sez. V), sentenza 11 maggio 2009 n. 2882, ha affermato che la proroga cd. tecnica "...è teorizzabile, ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (art.97 Cost.) nei soli, limitati ed eccezionali, casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione) vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente";
- che anche l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ex multis in data 16.05.2013, con proprio parere sulla normativa, si è pronunciata, conformemente a parte della giurisprudenza, sulla proroga dei contratti pubblici ritenendola ammissibile, in ragione del principio di continuità dell'azione amministrativa, nei casi in cui, per ragioni non dipendenti dall'Amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare il servizio nelle more dell'individuazione, con le ordinarie procedure, di un nuovo affidatario;
- che non è necessario procedere alla richiesta di un nuovo codice CIG, come chiarito dalla stessa AVCP, quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento di un servizio in capo al precedente affidatario, nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario;
- che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), della 626 MI.RO. SRL risulta regolare, n. prot. Inail 10109271 del 09/01/2018 scadenza 09/05/2018;

CONSIDERATO

che sino ad ora è stata effettuata egregiamente l'attività di sorveglianza Sanitaria da parte del medico competente;

RITENUTO

Che è necessario per le motivazioni fin qui espresse provvedere all'affidamento del servizio di che trattasi sino al 28.02.2018, con gli stessi patti e condizione stabilite dai contratti di seguito richiamati al fine di adempiere le disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro;

VISTO

la disponibilità prot.296 del 18/01/2018 della 626Mi.Ro. srl, affidataria dei servizi

- di analisi e controlli sanitari prot. 1562 del 02/03/2017;
- di medico competente prot. 1560 del 02/03/2017.

nelle more di definizione della nuova procedura di affidamento e nell' applicazione dell'art. 106 del Dlgs. 50/2016 coordinato con il correttivo appalti 56/2017 " Nuovo Codice dei Contratti Pubblici"

DETERMINA

la prosecuzione fino al 28 febbraio 2018 della Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori dell'Arechi Multiservice SpA, agli stessi patti ed alle medesime condizioni dei contratti citati.

La presente è trasmessa alla società 626Mi.Ro. srl, a ½ PEC : 626miro@pec.it

L'Amministratore Unico
Dott. Alfonso Tomo



Si prega di controfirmare per accettazione del presente affidamento.

626 Mi.Ro. srl

.....